

(N. 1657)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1956

Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità, vivamente sentita delle categorie interessate, di nuove norme legislative intese ad integrare e migliorare quelle in vigore per il credito all'artigianato, contenute nel Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e concernenti unicamente il credito a medio termine per l'impianto, l'ampliamento e lo ammodernamento dei laboratori artigiani, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, fu unanimamente rilevata nel Convegno per il credito all'artigianato tenuto nel luglio 1954 a Napoli e, sulla base degli studi compiuti dal Comitato permanente costituito presso l'Unione italiana delle Camere di commercio in occasione del Convegno stesso, ha formato oggetto della particolare attenzione delle Amministrazioni competenti.

Con l'unito disegno di legge si mira ad attuare le provvidenze di maggior rilievo interessanti le categorie artigiane. Infatti con l'articolo 1 si estende il finanziamento alle scorte di materie prime e di prodotti finiti che

si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese artigiane, ammettendo al beneficio anche le imprese che nella prima attuazione del Capo VI della legge n. 949 non abbiano potuto usufruire della estensione stessa.

Con l'articolo 2 si dispone che possa essere protratta a cinque anni, da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane, la durata del risconto e del finanziamento delle operazioni primarie compiute dalle casse di risparmio, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla Sezione di credito dell'E.N.A.P.I., le quali possono largamente operare a favore delle piccole imprese artigiane, ma non dispongono di fondi da immobilizzare in operazioni a lunga durata, e pertanto in relazione al termine di due anni fissato dalle norme in vigore per il risconto o il finanziamento di crediti concessi alle imprese artigiane sono generalmente costrette ad

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

abbreviare il periodo di tempo dell'operazione primaria, con danno economico delle imprese finanziate.

Inoltre, al fine di stimolare una maggiore operatività di dette aziende di credito, si prevede, all'articolo 3, che il Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio, su proposta del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, può stabilire a favore delle medesime un saggio di interesse più favorevole per il risconto e il finanziamento delle operazioni primarie.

In sostanza, la possibilità di minore costo del denaro, attraverso il risconto e il rifinanziamento, può anch'essa stimolare quella maggiore operatività che si desidera da parte delle minori aziende di credito, le quali, però, come è noto, devono sopportare a proprio carico l'intero importo di eventuali perdite che anche nel campo del credito all'artigianato possono verificarsi, sebbene dalla esperienza finora fatta sia emersa la più lusinghiera affermazione della solvibilità degli artigiani che hanno fatto ricorso al credito per impianto ed ammodernamento dei loro laboratori.

Con l'articolo 4 si prevede che, oltre alle macchine del debitore e alle somme a lui dovute per contratti di fornitura, anche alle scorte di materie prime e prodotti finiti esistenti nell'azienda il privilegio, senza pregiudizio dei diritti dei terzi sulle cose stesse, può essere

esteso, con grado speciale, in analogia con quello istituito con la legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Si provvede infine, con l'articolo 5, ad assicurare la presenza di due rappresentanti delle categorie artigiane nel Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, oltre quelli degli istituti di credito di diritto pubblico, delle banche popolari, delle Casse di risparmio, dei Monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria e delle Casse rurali ed artigiane, e con l'articolo 6 a prorogare fino al 31 dicembre 1959 la cessazione della gestione di liquidazione della Cassa per le operazioni effettuate in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, essendosi riconosciuto necessario concedere un maggior respiro alle imprese artigiane che si sono trovate in difficoltà per la tempestiva restituzione delle somme prestate.

Con il provvedimento in esame, pur non avendo potuto dare piena soluzione alla attuazione di un credito di esercizio specializzato a favore delle imprese artigiane, di cui si riconosce la necessità e che tuttavia è necessario rinviare alla conclusione di più approfonditi studi di carattere tecnico, si ritiene di aver predisposto tutte le provvidenze indispensabili per una più larga applicazione della legge n. 949 a favore delle imprese artigiane, cercando di andare anche incontro alle loro esigenze in materia di scorte di materie prime e prodotti finiti.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, numero 949, è modificato come segue: « La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate ad operazioni di credito alle imprese artigiane per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Il credito per tali scorte non può superare il 20 per cento del finanziamento accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi.

## Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 34 è aggiunto il seguente comma: « Nei confronti delle casse di risparmio, dei monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria, delle banche popolari e cooperative, delle casse rurali ed artigiane e della Sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di cui al comma precedente potranno avere una durata fino a cinque anni ».

## Art. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 39 è aggiunto il seguente comma: « Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potrà stabilire saggi d'interesse più favorevoli sulle

operazioni di risconto e di finanziamento presentate dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla Sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie ».

## Art. 4.

All'articolo 40 viene aggiunto il seguente comma (ultimo): « A garanzia dei crediti concessi in applicazione della presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti può convenirsi altresì, privilegio, con il grado indicato all'articolo 2778, n. 3 del codice civile, sulla scorte stesse che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse.

Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non è apponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'articolo 2751, n. 4 del Codice civile, per retribuzioni ed indennità relative a prestazioni di lavoro subordinato ».

## Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 45 è modificato come segue: « Il Consiglio di amministrazione è composto di sette membri che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume le funzioni di Presidente è designato dai Ministri per il Tesoro e per l'Industria e il commercio, altri sei sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi due rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli Istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle Banche popolari, un rappresentante delle Casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria e un rappresentante delle Casse rurali ed artigiane ».

## Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 49 è modificato come segue: « La gestione di liquidazione dovrà terminare comunque entro il 31 dicembre 1959 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'articolo 34 della presente legge ».